

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: **Porto di Fano - Approvazione dell’Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) ai fini dell’intervento denominato “DESTINARE TEMPORANEAMENTE ALCUNE PORZIONI DI SPECCHIO ACQUEO E RELATIVE BANCHINE, ALL’INTERNO DELL’APPRODO TURISTICO DI FANO, ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE DI APPRONTAMENTO COLLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO”.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- Di approvare, ai sensi dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti approvato con DACR 149 del 02/02/2010, l’Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore del Porto di Fano ai fini all’intervento denominato “DESTINARE TEMPORANEAMENTE ALCUNE PORZIONI DI SPECCHIO ACQUEO E RELATIVE BANCHINE, ALL’INTERNO DELL’APPRODO TURISTICO DI FANO, ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE DI APPRONTAMENTO COLLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO parte integrante del presente provvedimento. L’adeguamento Tecnico Funzionale è composto dai sotto indicati elaborati pubblicati sul sito istituzionale della Regione all’URL https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Porti#229_Porto-di-Fano e allegati al presente provvedimento:
 1. all_1_Richiesta Marina dei Cesari;
 2. all_2_Comunicazione MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS;
 3. all_3_Relazione Tecnica illustrativa;
 4. emendamento accolto;
 5. Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 04.04.2024.
- Di disporre che una copia del presente provvedimento, completa degli elaborati progettuali sia depositata agli atti del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fano e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.



- Di pubblicare, per estremi, il presente provvedimento sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Marche e integralmente sul sito web https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti/Porti#229_Porto-di-Fano;
- Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(Arch Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 1994 n. 84, art. 5, comma 4 e ss.mm.ii.;
- DACR n. 149 del 02/02/2010 di approvazione del “Piano Regionale dei Porti”, art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione.

MOTIVAZIONE

Il porto di Fano è classificato nella categoria 2^a - classe 3^a di competenza Regionale in base al R.D. 5053 del 07/08/1887 ed è dotato di un Piano Regolatore approvato con DGR n.1202 del 27/07/2009.

Sulla base dell’art.8, comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regionale dei Porti, la Regione approva gli adeguamenti tecnico funzionali entro 60 giorni dall’avvio del procedimento.

In base al comma 3-bis della Legge 84/1994 ,come modificata dal D.Lgs 169/2016 e ss.mm.ii., *“sono fatte salve, altresì le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale”*.

Il Comune di Fano, con nota acquisita al prot. regionale n. 0460377|17/04/2024|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, pervenuto in data 17/04/2024, ha trasmesso la proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (d’ora in avanti ATF) costituita dai seguenti elaborati e atti:

1. all_1_Richiesta Marina dei Cesari;
2. all_2_Comunicazione MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS;
3. all_3_Relazione Tecnica illustrativa;
4. emendamento accolto;
5. Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 04.04.2024.

Questa Amministrazione ha avviato il procedimento per l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico funzionale di cui all’art. 8, comma 4 delle NTA del Piano Regionale dei Porti il 17/04/2024.

A sensi dell’art. 8 comma 5 delle NTA del Piano Regionale dei Porti, il termine per la definizione del procedimento è fissato in 60 giorni salvo l’interruzione e prolungamento per una eventuale richiesta di atti integrativi.

Dell’avvio del procedimento né è stata data notizia con la pubblicazione di apposito avviso sul BUR n. 36 del 25/04/2024, al fine di portarlo a conoscenza dei soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a quelli che, per legge, possono intervenire.



In base all'art. 7 della LR 44/94 la facoltà di intervenire nel procedimento è ammessa fino a dieci giorni prima della scadenza dei termini per la sua definizione, pertanto entro il 06/06/2024.

I soggetti, indicati negli art. 7 e 9 della L. 241/90, hanno potuto prendere visione degli atti del procedimento ed inviare memorie scritte e documenti, ai sensi dell'art. 10 della stessa Legge, presso il Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, secondo le modalità previste nell'avvio del procedimento pubblicato.

Nei termini previsti dal procedimento in questione non sono pervenute osservazioni.

E' competenza della Regione Marche valutare la conformità della proposta di adeguamento al comma 3 dell'art. 8 delle NTA e che:

- sia coerente con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente;
- non apporti modifiche sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- non contenga opere soggette a VIA o a Valutazione di Incidenza.

Descrizione del progetto presentato

Il progetto prevede di destinare temporaneamente alcune porzioni di specchio acqueo e relative banchine, all'interno dell'approdo turistico di Fano, allo svolgimento di attività tecniche di approntamento, collaudo, manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto.

La procedura di adeguamento tecnico funzionale (art. 8 comma 2 e seguenti delle NTA del Piano Regionale dei Porti) si è ritenuta opportuna, a seguito della richiesta da parte della società concessionaria "Marina dei Cesari S.r.l.", di ottenere una autorizzazione provvisoria per destinare temporaneamente alcune porzioni di specchio acqueo e relative banchine -all'interno del porto turistico - allo svolgimento di attività tecniche di "approntamento e collaudo imbarcazioni" destinate alla consegna a Clienti nazionali ed esteri.

Valutazione della coerenza della proposta di ATF al comma 3 dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti.

Il vigente PRP del porto di Fano è stato approvato con DGR 1202 del 27/07/2009.

In data 27.06.2023 con pg.n. 65666 il Comune di Fano ha richiesto al Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo Valutazioni Ambientali – Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale, la Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 c.9 del D.Lgs 152/2006 per l'adeguamento tecnico funzionale ai sensi dell'art.8 delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale dei porti.

Il dicastero, con atti Reg. Uff. Int.0130636 del 08.08.2023, ha trasmesso la comunicazione di archiviazione dell'istanza acquisita dal Comune di Fano con pg. 79767 del 08.08.2023 ritenendo che



“.....la procedura di Valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. non sia applicabile agli interventi in esame, in quanto gli stessi non possono configurarsi come modifiche di opere ricadenti negli allegati II o II-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i”.

L’adeguamento tecnico funzionale (ATF), indubbiamente, sottende un procedimento relativamente snello.

L’iter procedimentale per la sua approvazione è, per così dire, “ridotto all’osso”, pur assicurando gli irrinunciabili requisiti in termini di:

- coerenza con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente;
- previsioni di modifiche non sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell’impianto portuale;
- non rilevanza ambientale (ai fini del procedimento di VIA).

Il procedimento dell’ATF va comunque utilizzato “con buon senso”, caso per caso.

Una modifica non sostanziale in termini funzionali può ravvedersi, ad esempio, allorché si debba inserire una destinazione d’uso in una specifica area portuale, già caratterizzata da una funzione.

Detta ragionata flessibilità dell’ATF in termini di coerenza con gli obiettivi e le scelte di programmazione, peraltro, potrebbe non rivelarsi necessaria se il PRP già prevedesse, laddove materialmente possibile, una “famiglia” di destinazioni d’uso compatibili per una specifica area portuale (eventualmente esplicitando la funzione “caratterizzante” e quelle comunque “ammissibili”).

Altro possibile “caso”, in termini di modifiche funzionali non sostanziali, potrebbe concretizzarsi nella introduzione di variazioni non significative nelle norme d’attuazione del piano e nella rilocalizzazione di funzioni portuali già previste dal PRP vigente, come nel caso di specie. In detti casi è sufficiente dimostrare che la variazione funzionale introdotta non costituisce modifica sostanziale, in quanto i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo come nel caso in esame.

Tutto ciò premesso, e valutati gli atti progettuali, anche se non conformi al vigente Piano Regolatore Portuale, si ritiene che l’intervento proposto può ritenersi coerente con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente, trattandosi di una modesta “ricalibrazione” di un progetto già assentito che non modifica in alcun modo la conformazione o il dimensionamento **complessivo** dell’impianto portuale.

La fattispecie in esame può essere inquadrata in una modifica non sostanziale alla caratterizzazione funzionale delle aree portuali, come già rilevato (nuove funzioni compatibili con la preesistente, o le preesistenti, nella medesima area portuale; rilocalizzazione di funzioni portuali preesistenti; integrazioni/modifiche delle norme d’attuazione).

Inoltre, come da parere del Ministero della Transizione Ecologica, non sono previste opere da assoggettare a VIA.



E' possibile pertanto asserire che la variazione funzionale introdotta non costituisce modifica sostanziale, in quanto i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che l'istanza presentata sia conforme ai dettami delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dei Porti.

Il presente procedimento deve concludersi entro il 15/06/2024, come da art. 8 comma 5 delle NTA del Piano Regionale dei Porti , e pertanto i termini sono stati rispettati.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il progetto in questione è conforme ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti. Il Comune ha espresso l'intesa sull'intervento in questione con Delibera del Consiglio Comunale n. 235 del 22/12/2022.

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria svolta, si propone l'adozione del presente atto.

La responsabile del procedimento
(Ing. Nicoletta Santelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. all_1_Richiesta Marina dei Cesari;
2. all_2_Comunicazione MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA – Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS;
3. all_3_Relazione Tecnica illustrativa;
4. emendamento accolto;
5. Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 04.04.2024.

